



COINGER

A tutti i portatori d'interesse

Brunello, venerdì 20 gennaio 2012
Prot. 187/2012

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI CER 200301 – Chiarimenti.

Con riferimento alla procedura in essere, CIG 3621210D03, ai sensi dell'art. 71 comma 2 del D.L.vo 163/2006, si riportano le informazioni complementari:

Quesito 1

Un impianto autorizzato in D10 con recupero energetico, con scarti avviati a discarica inferiori al 35%, rientra tra gli impianti che svolgono attività di recupero con produzione di materiale da avviare a discarica inferiore al 35%?

Risposta 1

Stante l'attuale definizione di cui all'art. 183 comma 1 lettera z) del D.L.vo 152/2006, anche quando le operazioni qualificate come smaltimento, hanno come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia non è possibile parlare di recupero. In considerazione quindi della premessa di cui sopra, si ritiene che l'attività prevalente di un impianto autorizzato in D10, ex allegato B della parte IV del D.L.vo 152/2006, sia lo smaltimento.

Le quantità di rifiuti trattate dall'impianto in parola, ai fini della casistica della tabella del punto A1 dell'art. 3 del bando di gara, si considerano avviate a smaltimento.

Il Responsabile del Procedimento
Paride Magnoni